



## COMUNE DI VILLASOR

*Città Metropolitana di Cagliari*

### ORDINANZA SINDACALE N. 4 DEL 11-02-2026

**Oggetto: Divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e alluminio in occasione della Manifestazione "Carnevale Sorrese 2026" in programma il giorno 14 febbraio 2026.**

### IL SINDACO

**Premesso che** in data 14 febbraio 2026 si terrà in questo Comune la Manifestazione denominata "*Carnevale Sorrese 2026*";

**Atteso** che per tale evento si prevede l'affluenza di numerosi visitatori, provenienti anche dai paesi limitrofi;

**Richiamato** il D.L. 20.02.2017, n. 14 "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*" convertito in L. 18.04.2017, n. 48;

**Rilevato che**, dall'esperienza di analoghi precedenti eventi:

- la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro o alluminio costituisce un elemento di pericolo per la pubblica sicurezza in quanto potenziali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare;
- il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro, che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, arreca danno al decoro cittadino, costituisce un pericolo per i passanti, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto e costituisce, inoltre, potenziali strumenti di offesa;

**Preso atto che**, tali comportamenti e situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini, creando anche una turbativa al libero utilizzo degli spazi pubblici e intralcio alla circolazione stradale e forte limitazione all'azione di contrasto delle forze dell'ordine;

**Ritenuto opportuno**, per quanto sopra esposto e al fine di permettere un ordinato e civile svolgimento delle manifestazioni in programma per i giorni indicati, di vietare la

vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro, alluminio o materiali simili che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

**Fermo restando** il divieto di somministrazione di bevande alcoliche previsto dall'art. 689 del Codice Penale;

**Visto** il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773, in particolare:

- l'art. 1 ai sensi del quale l'autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;
- l'art. 9 ai sensi del quale chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse;

**Visto** l'art. 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento locale approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nella parte in cui prevede che *il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;*

**Rilevato che** il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile e urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;

**Visto** il D.M. 05.08.2008 - Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;

**Vista** la Circolare del Ministero dell'Interno a firma del Capo della Polizia Gabrielli Prot. n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;

**Vista** la Circolare della Prefettura di Cagliari Prot. n. 57452 del 12.06.2017 e ss.mm.ii.;

### **ORDINA**

*Per le motivazioni indicate in premessa:*

Per il giorno 14 febbraio 2026 e per tutta la durata della manifestazione:

- è vietata la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevande in lattine di alluminio e in contenitori di vetro, anche ove dispensate da distributori automatici;
- è vietato a chiunque, di introdurre ed utilizzare nelle aree su indicate contenitori di vetro di qualsiasi genere (bottiglie, bicchieri, ecc.) e di lattine in alluminio;

- è consentita la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori in plastica o carta dove le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita;
- è consentita la somministrazione e/o il consumo delle bevande in bicchieri di vetro solo all'interno dei locali dei pubblici esercizi con esclusione delle aree di pertinenza esterne;

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'applicazione a carico sia del consumatore che del venditore, di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 500,00 con facoltà per il trasgressore ai sensi dell'art. 16 della legge 24.11.1981, n. 689, del pagamento della somma in misura ridotta pari a € 50,00.

In caso reiterata violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza ad opera dei titolari degli esercizi pubblici, sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore.

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza sia trasmessa a

- UTG Prefettura – Cagliari;
- Questura – Cagliari;
- Comando Stazione Carabinieri – Villasor;
- Polizia Locale – Villasor.

Il presente provvedimento, rivolto ad un numero esteso di soggetti privati, sarà inoltre reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Villasor.

### **AVVERTE**

Che contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica, al competente TAR;
- entro 120 giorni dalla notifica, al Presidente della Repubblica.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

Il SINDACO  
Pinna Massimo

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio dal            al            Reg.  
Pubblicazioni n.

Lì

Il Messo Comunale